



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA ORGANIZZAZIONE

UFFICIO PERSONALE

DETERMINAZIONE

Determ. n. 126 del 08/03/2024

Oggetto: AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO NELL'ANNO 2024.

IL SEGRETARIO GENERALE

RICHIAMATI:

- il Decreto Sindacale n. 33 in data 22 dicembre 2023 con il quale, ai sensi dell'art. 97, comma 4 lettera d) del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, è stata attribuita fino al 29 febbraio 2024 al Segretario Generale la responsabilità dell'Area Organizzazione;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 159 del 21 dicembre 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2024-2026;

PREMESSO:

- che le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionale e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro, ai sensi dell'art. 32 del CCNL del 16 novembre 2022 e che ai relativi oneri si fa fronte, in ogni caso, con le risorse previste dall'art. 14 del C.C.N.L. del 01.04.1999;
- che la prestazione di lavoro straordinario deve essere espressamente e preventivamente autorizzata dal Responsabile di Area, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall'Ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione;
- risulta necessario autorizzare il personale per l'anno 2024, in considerazione del carente numero di dipendenti di ruolo di questo Comune in rapporto alla sua entità demografica, ad effettuare prestazioni lavorative oltre il normale orario di lavoro, stante l'opportunità di garantire e assicurare il regolare svolgimento dei servizi pubblici e istituzionali e, per far fronte alle diverse esigenze di servizio, non

sempre prevedibili, che per la loro complessità, importanza e urgenza richiedono prestazioni di lavoro straordinario;

- che l'art. 14 comma 4 del C.C.N.L. 1° aprile 1999 ha disposto che, a far data dal 31.12.1999, il limite massimo individuale per le prestazioni di lavoro straordinario è rideterminato in n. 180 ore.

DATO ATTO che il CCNL 06.07.1995, all'art. 31, 2° comma lettera a), ed il CCNL 01.04.1999 all'art. 14, confermati dai Contratti successivi, prevedono che il fondo del Comune di Malnate, destinato ai compensi precitati, costituito nel suo ammontare dalla somma calcolata con riferimento all'anno 1993, ai sensi dell'art. 6, comma 2 lettera b) del DPR n. 333 del 1990, ridotta, per effetto del contenimento del lavoro straordinario, dal 01.01.1995, di una percentuale pari al 15%, e dal 31.12.1999 di una ulteriore percentuale pari al 3%, liquidabile ai soli dipendenti non titolari di retribuzione di posizione e di risultato ammonta a complessivi € 20.169,56.=;

VISTO l' analitico prospetto inerente l'assegnazione dei budget alle aree dell'ente, assegnati in base alle liquidazioni storiche, che si allega alla presente per farne parte sostanziale;

VISTO l'art. 191 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2024;

DETERMINA

- 1) DI ASSEGNARE ai Responsabili delle Aree, i relativi budget economici per un importo complessivo di € 20.169,56.=, così come suddivisi nel prospetto allegato al presente atto.
- 2) DI AUTORIZZARE in applicazione dell'art. 32 del CCNL del 16 novembre 2022 , il personale dipendente ad effettuare per l'anno 2024 prestazioni di lavoro straordinario.
- 3) DI DARE ATTO che i Responsabili delle Aree potranno autorizzare, nel limite del budget loro affidato, i dipendenti ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario nel limite di 180 ore pro capite, ai sensi di quanto indicato dal comma 4 dell'art. 14 del C.C.N.L. 1° aprile 1999.
- 4) DI DARE ATTO altresì che le autorizzazioni a svolgere lavoro straordinario dovranno essere accordate preventivamente e specificatamente.
- 5) DARE ATTO che l'importo complessivo di € 20.169,56.= trova imputazione alle apposite voci "Compensi al personale per prestazioni straordinarie, produttività, occupazione e salario accessorio" del bilancio di previsione anno 2024

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d' Area
(TALDONE MARGHERITA)
con firma digitale**